



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) TOMMASI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) APPIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 9 agosto 2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'8 settembre 2016, chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, delle quote non godute delle commissioni di attivazione (Euro 730,80), delle commissioni di gestione (Euro 306,80) e delle commissioni di intermediazione (Euro 1.879,20), oltre interessi.

Costitutosi l'intermediario eccepisce (a) la non ripetibilità delle commissioni di attivazione e di intermediazione, attesa la natura *up front* delle attività ad esse afferenti; (b) di aver già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, con riferimento alle commissioni di gestione, un importo da ritenersi congruo, essendo lo stesso stato calcolato applicando i principi contabili internazionali.

In questa prospettiva, chiede il rigetto del ricorso o, in via subordinata, di circoscrivere l'importo dovuto alla somma offerta in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata dal ricorrente.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a)



in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Per le ragioni innanzi evidenziate, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Con particolare riferimento alle commissioni di gestione il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di rimborso, non essendo quest'ultimo richiamato nel contratto.

Ripetibili sono altresì le commissioni di intermediazione le quali, tuttavia, avendo natura *up front*, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 2.239,89, come risulta dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 48 |
| rate residue | 72 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,70% |
|-------|-------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| % restituzioni | |
| - in proporzione lineare | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 38,39% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| <input type="radio"/> | commissioni attivazione (recurring) | € 1.218,00 | € 730,80 <input checked="" type="radio"/> | € 467,56 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | € 730,80 |
| <input type="radio"/> | commissioni di gestione (recurring) | € 1.829,97 | € 1.097,98 <input checked="" type="radio"/> | € 702,48 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | € 791,18 | € 306,80 |
| <input type="radio"/> | costi di intermediazione (up front) | € 3.132,00 | € 1.879,20 <input type="radio"/> | € 1.202,29 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | € 1.202,29 |
| <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | | | | | | tot rimborsi ancora dovuti | € 2.239,89 |
| | | | | | | interessi legali | si <input type="checkbox"/> |

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.239,89, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI